

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente i ricorsi contro la dichiarazione della pubblica utilità
e la facoltà di percepire contributi per l'opera di costruzione
della strada comunale Canavati - Pozzo - Soldino, in territorio
del Comune di Rovio

(del 12 maggio 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. Con risoluzione n. 1093 del 28 febbraio 1967 il Consiglio di Stato ha concesso la pubblica utilità e la facoltà di percepire contributi per l'opera di costruzione della strada comunale Canavati - Pozzo - Soldino in territorio del Comune di Rovio. Siccome il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha, circa il previsto imbocco di questa strada in quella cantonale, sollevato delle obiezioni, è stato fatto obbligo al Comune di attenersi, per quanto riguarda l'esecuzione di detto imbocco, alle istruzioni che saranno date dal Dipartimento.

Contro questa risoluzione hanno ricorso i signori Righitto Luigi, Tacchella Giuseppe fu Pietro, Groppi Amadio, Cereghetti Gaetano, Cereghetti Pia, Bagutti Augusto e per esso i figli Carlo e Pietro, Molinari Rosa, Cristina e Cugini Luigina nata Molinari, Conza Sergio, Groppi Alessandro, Bagutti Stefano, Pesciallo Giovanni, tutti in Rovio, Rezio Galli, Lugano, e Riccardo Galli, Bellinzona.

Essi chiedono che venga annullata in ordine e, subordinatamente, che non venga riconosciuta la pubblica utilità dell'opera così come è prevista.

Le argomentazioni dei ricorrenti possono essere riassunte come segue :

a) In ordine :

Dal momento che non si sa ancora esattamente dove e come l'imbocco della strada in questione su quella cantonale sarà attuato e che, per conseguenza, qualora detto imbocco venisse spostato, il tracciato della strada potrebbe anche subire variazioni rilevanti, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto, in conformità dell'art. 20 L. Espr., semplicemente rinviare gli atti al Comune affinché apportasse ai progetti le modifiche proposte dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni e, poi, procedesse, per la parte soggetta a cambiamento, ad una nuova pubblicazione degli atti. L'accoglimento sotto condizione di una istanza di dichiarazione di pubblica utilità non è previsto dalla legge. La risoluzione del Consiglio di Stato deve ad ogni modo essere annullata poichè, togliendo agli interessati la possibilità di ricorrere contro le variazioni che potranno subire i progetti in seguito alle modificazioni da apportare all'imbocco, si è commesso un arbitrio consistente in una violazione del diritto di essere sentiti. Si è, inoltre, omesso di assumere le prove richieste senza spiegarne la ragione. Infine, contrariamente a quanto tassativamente prescrive l'art. 26 cpv. 2 LPCA, la decisione non indica i rimedi di diritto.

b) *Nel merito* :

Sono riproposte, in sostanza, tutte le ragioni già espresse nel ricorso al Consiglio di Stato.

2. Circa le eccezioni d'ordine si osserva :

- a) Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni, interpellato al riguardo, ha chiaramente lasciato comprendere che non esige affatto che l'imbocco venga spostato ma che lo stesso venga soltanto allargato in modo che gli autoveicoli, provenienti dalla strada progettata, che si immettono nella strada cantonale non debbano, per poter curvare a sinistra, invadere la corsia riservata a quelli provenienti dalla direzione opposta e, anzi, portarsi sull'area comunale posta a lato della strada così come i progetti presentati prevedono.

Dal momento quindi che appariva certo che il tracciato della strada non avrebbe dovuto subire mutamenti di sorta, e che l'opera in quanto tale è senz'altro da qualificare di interesse pubblico si è ritenuto di poter legittimamente decretare la pubblica utilità.

Quantunque la decisione impugnata non lo dica espressamente, resta tuttavia sottinteso che, qualora le modificazioni imposte dal Dipartimento già detto dovessero implicare espropriazioni accessorie, il Comune dovrebbe, in forza della legge medesima (art. 5 cpv. 3 L. Espr.), promuovere un nuovo procedimento.

- b) Secondo i principi vigenti in diritto amministrativo, le prove offerte devono essere assunte soltanto in quanto siano rilevanti.

Nel ricorso al Consiglio di Stato i ricorrenti hanno sostenuto che la soluzione proposta dal Comune non è soddisfacente e ne hanno proposto un'altra.

I motivi di questo dissenso essi li hanno esposti diffusamente.

Per contro nella decisione impugnata le ragioni per cui il tracciato progettato dal Comune è da preferirsi a quello da essi proposto sono state chiaramente ed esaurientemente indicate. Si è inoltre preso posizione in merito a tutti i rimproveri formulati.

Ora, stando così le cose, appare del tutto evidente che, anche qualora le prove offerte fossero state assunte (occorre qui far rimarcare che il perito che ha steso il rapporto tecnico è stato nel posto e che gli atti relativi all'opera e i ricorsi sono stati esaminati) la decisione del Consiglio di Stato non avrebbe potuto essere diversa. Non si vede infatti che cosa i testi (testi di cui non ci si è neppure dati la pena di indicare i nomi) e il patrocinatore del ricorrente avrebbero potuto dire di più e di più determinato di quanto non sia già stato detto nel ricorso.

Il riferimento all'art. 19 LPCA non è, secondo noi, pertinente. Tale articolo precisa che sono ammesse certe prove (prove che, se vengono assunte, lo devono essere secondo una procedura determinata) ma non dice che le prove, qualificate come ammesse dalla legge, state indicate dalle parti devono in ogni caso essere assunte.

- c) I ricorrenti pretendono infine che il fatto di non aver indicato i termini e l'autorità di ricorso costituisce titolo di nullità.

E' vero che l'art. 26 LPCA prescrive di indicare, nella decisione, i mezzi e i termini di ricorso, tuttavia l'art. 1 cpv. 2 della stessa legge dice che « sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi ».

Ora l'art. 21 L. Espr. che stabilisce i termini e l'Autorità di ricorso contro una decisione del Consiglio di Stato che dichiara di pubblica utilità un'opera determinata, non prescrive affatto di indicare, nella decisione medesima, i rimedi di diritto.

d) Poichè, nel merito, i ricorrenti si limitano a ribadire quanto già esposto in prima istanza, ci limitiamo a rimandare alle considerazioni — che si confermano pienamente — contenute nella decisione impugnata.

Per questi motivi chiediamo che i ricorsi vengano respinti.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli
